

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FLAMIGNI, BOLDRINI, TORTORELLA ALDO, MALAGU-
GINI, SERONI FABBRI ADRIANA, DONELLI, LODI FAU-
STINI FUSTINI ADRIANA, DE SABBATA, MENICHINO,
DULBECCO, MENDOLA GIUSEPPA, TRIPODI GIROLAMO,
IPERICO, LAVAGNOLI, FAENZI**

Presentata il 20 novembre 1972

Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di Liberazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1970, n. 57, ha stabilito provvedimenti in favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1945, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia. Ad essi è stata concessa la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il beneficio della ricostruzione della carriera. Da tali benefici sono stati inspiegabilmente e ingiustamente esclusi gli ex sottufficiali entrati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza negli anni 1945, 1946, 1947 con reclutamento riservato ai combattenti della guerra di Liberazione.

Si tratta di ex sottufficiali provenienti dalle file delle formazioni partigiane, dalle unità delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di Liberazione, di militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito e servito nelle forze

armate tedesche o fasciste. Questi sono entrati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza prima dei beneficiari della legge n. 57, hanno svolto analogo servizio in qualità di ausiliari. Profondo è il loro malcontento in quanto sembra che la maggiore anzianità di servizio per essere entrati nel Corpo negli anni 1945-1947 venga considerata addirittura un demerito.

Molti di essi prima di essere immessi nei ruoli effettivi, hanno prestato servizio ausiliario nei reparti di polizia costituiti nelle singole province per iniziativa dei Comitati di Liberazione Nazionale, man mano che il territorio del nostro paese veniva liberato dall'occupazione nazifascista, ed in tali reparti hanno rivestito importanti gradi e responsabilità.

La nostra proposta di legge vuole essere riparatrice di una grave lacuna e confidiamo che il Parlamento voglia accoglierla con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1970, n. 57, sono estese a tutti gli effetti anche agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti con reclutamento straordinario in soprannumero riservato ai combattenti della guerra di Liberazione in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 maggio 1945, n. 154, 6 settembre 1946, n. 106, 10 luglio 1947, n. 687, e dell'articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510.